

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1045**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GASBARRI, MONTINO, DI GIROLAMO,  
BASSO, BRUNALE, FLAMMIA e DI SIENA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2002**

---

Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei comuni con  
popolazione inferiore a 3.000 abitanti

---

ONOREVOLI SENATORI. - La distribuzione capillare della popolazione italiana, in migliaia di centri urbani e piccoli insediamenti, ha consentito, nel corso del tempo, di costruire un Paese con un patrimonio unico al mondo, fatto di conoscenze, di cultura, di abilità manifatturiere e di tradizioni locali. Fino ad oggi questa peculiarità demografica è stata una fonte di ricchezza del nostro Paese che, tuttavia, rischiamo di perdere per sempre.

Negli ultimi decenni, la distribuzione socio-demografica della popolazione italiana è profondamente cambiata. Il progressivo inurbamento della popolazione verso le città ha impoverito e spopolato vaste aree del nostro Paese, senza distinzione tra nord, sud e centro Italia.

I piccoli centri urbani, e in particolare quelli che si concentrano lungo l'arco alpino piemontese e friulano, lungo le Alpi e gli Appennini liguri, lungo tutta la dorsale appenninica fino alla Calabria e nelle zone montuose della Sicilia e della Sardegna, sono a rischio di estinzione.

Quella dei piccoli centri urbani è un'Italia dove le nascite diminuiscono più che altrove, dove non esiste competitività economica e dove da un anno all'altro spariscono esercizi commerciali, presidi sanitari, scuole, banche, uffici postali e ogni altro tipo di servizio alla persona e alle attività economiche.

I cittadini residenti nei piccoli centri, fatta eccezione solo per alcune comunità del Ve-

neto, della Lombardia e del Trentino Alto Adige, vivono sempre più in condizioni disagiate, non solo per ragioni di natura economica, ma soprattutto per la mancanza dei servizi necessari allo svolgimento della vita quotidiana.

La conseguenza di tutto ciò è che i giovani si allontanano dal loro territorio, e il richiamo per i turisti è sempre più debole.

Con il presente disegno di legge si tenta di intervenire su questa tendenza socio-demografica. La sfida è quella di tornare ad investire nei piccoli centri urbani. Costruire una adeguata rete di servizi territoriali è indispensabile a ridare vigore e orgoglio ai residenti dei piccoli centri, a ricostruire e recuperare le tradizioni locali.

I servizi territoriali minimi che devono essere garantiti alle persone residenti nei piccoli centri urbani sono la scuola, i servizi socio sanitari, i trasporti, i servizi postali, telefonici ed energetici. Accanto a questi, si devono affiancare misure di agevolazione alle attività economiche, in misura tale da far vivere gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, le attività tipiche locali, e i punti di accoglienza di turisti, come alberghi, pensioni, ristoranti.

La presenza di tutto ciò è la base sulla quale costruire una seria politica di intervento imprenditoriale e di rilancio economico del territorio dei piccoli comuni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità e definizioni)*

1. Al fine di evitare il fenomeno di abbandono dei piccoli centri urbani da parte dei residenti, e di promuovere politiche di decentramento abitativo verso gli stessi, la presente legge si propone di assicurare e di potenziare la rete dei servizi territoriali locali necessari alla vita dei cittadini.

2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono tutti i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, con reddito procapite inferiore del 25 per cento rispetto alla media nazionale (comuni minori).

3. I servizi territoriali di cui al comma 1, sono individuati nella scuola, nei servizi socio sanitari, nei trasporti, negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio e nelle attività tipiche locali, nei servizi postali, telefonici ed energetici.

## Art. 2.

*(Efficienza e qualità dei servizi territoriali)*

1. Lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane, per quanto di loro competenza, assicurano, nei comuni minori, che i servizi territoriali erogati ai cittadini residenti rispondano a principi di equità e siano corrispondenti, per efficienza e qualità, a quelli predisposti nei comuni con popolazione superiore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane promuovono e sperimentano modalità innovative di erogazione dei servizi territoriali, anche attraverso il ri-

corso alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

Art. 3.

*(Sostegno all'attività scolastica e formativa)*

1. Le regioni assicurano alle famiglie residenti nei comuni minori, con reddito familiare annuo inferiore a 25.000 euro, la copertura delle spese di trasporto, di acquisto dei libri e di tasse scolastiche, sostenute per garantire la frequenza scolastica dei loro figli, qualora non siano disponibili in loco asili nido, scuole dell'obbligo o superiori.

2. Le regioni assicurano la copertura totale delle spese ai comuni minori che:

a) allestiscono nel loro territorio aule attrezzate per la formazione a distanza degli alunni, comprensive di assistente d'aula, di collegamenti telematici e del personale necessario al loro funzionamento;

b) allestiscono reti di scuole e laboratori didattici al fine di facilitare la mobilità di studenti non residenti ed insegnanti verso le scuole con pochi iscritti presenti nel loro territorio.

Art. 4.

*(Sostegno ai servizi sociali)*

1. Le regioni, al fine di favorire la permanenza dei cittadini residenti nei comuni minori, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuovono l'esercizio associato di funzioni e di servizi comunali con particolare riguardo:

a) all'organizzazione del trasporto locale e scolastico;

b) all'organizzazione di servizi sociali corrispondenti ai bisogni dei cittadini residenti.

## Art. 5.

*(Servizi sanitari)*

1. Le regioni, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria ai cittadini residenti nei comuni minori, prevedono nei propri piani sanitari deroghe per il mantenimento e la presenza di presidi sanitari nei piccoli comuni.

## Art. 6.

*(Servizi postali)*

1. I servizi postali relativi all'erogazione delle pensioni, al pagamento dei conti correnti e dei vaglia postali, nonché le altre prestazioni postali, sono assicurati nei comuni minori.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'amministrazione comunale, di intesa con le Poste italiane spa o con altro fornitore nazionale di servizi postali, può mettere a disposizione locali o assumere a proprio carico il costo dell'affitto della sede postale, e delegare all'ufficio postale lo svolgimento di servizi di rilevanza economica per conto dell'amministrazione comunale.

3. Nei casi in cui non sia possibile l'apertura di un ufficio postale, anche con orari a tempo parziale e a giorni alterni, le amministrazioni comunali, d'intesa con le associazioni di categoria e con le Poste italiane spa, possono stipulare convenzioni affinché l'erogazione dei servizi postali sia svolta dagli esercizi commerciali *in loco*.

## Art. 7.

*(Servizi di rifornimento di carburante)*

1. Il servizio di erogazione di carburante, quale servizio fondamentale per lo svolgimento di attività economiche e la mobilità dei cittadini, è assicurato nei comuni minori.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, di intesa con gli esercenti degli impianti di distribuzione,

possono mettere a disposizione le aree o assumere a proprio carico il costo dell'affitto dell'area di servizio di erogazione del carburante, a fronte della garanzia di erogazione del servizio, anche di tipo automatico o con apertura a tempo parziale e a giorni alterni.

Art. 8.

*(Sostegno delle attività commerciali di distribuzione)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: «la rete distributiva» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, con reddito *pro capite* inferiore del 25 per cento rispetto alla media nazionale,»

2. Al fine di sostenere e incentivare le attività commerciali di vendita al dettaglio, con un fatturato annuo inferiore a 50.000 euro, operanti nei comuni minori, le regioni prevedono l'esenzione di tali attività da tributi regionali.

3. Per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, i comuni minori stabiliscono particolari agevolazioni, fino alla esenzione totale per i tributi di loro competenza.

Art. 9.

*(Sostegno alle attività agricole)*

1. Le regioni, al fine di rilanciare le attività agricole nei comuni minori, dispongono contributi finanziari a favore di coltivatori diretti, cooperative agricole e altri imprenditori agricoli che intendano acquistare terreni, nonché attrezzature necessarie alla coltivazione, nel territorio dei piccoli comuni allo scopo di impiantarvi un'azienda di produzione agricola.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono attribuite, dietro presentazione di un progetto di sviluppo aziendale pluriennale, sotto forma di finanziamento a copertura

del 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto dei terreni e attrezzature, fino ad un massimo di 100.000 euro.

3. Il mancato rispetto delle finalità di cui al comma 1 è sanzionato con la restituzione delle somme percepite all'ente erogatore.

#### Art. 10.

##### *(Sostegno e rilancio delle attività e dei mestieri locali)*

1. Le regioni dispongono contributi finanziari a favore dei cittadini, anche non residenti nei comuni minori, che provvedono alla ristrutturazione e al recupero di botteghe, laboratori e locali per lo svolgimento di attività economiche e mestieri tipici locali, nel territorio dei comuni minori, per una durata non inferiore a dieci anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti i seguenti benefici:

*a)* un contributo per le spese di ristrutturazione, di impianto e per le attrezzature necessarie all'attività, fino ad un importo massimo di 20.000 euro;

*b)* un contributo per la copertura del 50 per cento della spesa per interessi corrisposti sui mutui contratti con istituti di credito per le spese di cui alla lettera *a)*, per i primi tre anni di durata del mutuo, fino all'importo massimo di 2.000 euro per ciascun anno;

*c)* contributi decrescenti, per la durata di due anni, fino al 25 per cento per il primo anno e fino al 15 per cento per il secondo anno, per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei limiti massimi rispettivamente di 8.000 e 5.000 euro all'anno.

#### Art. 11.

##### *(Misure a sostegno delle attività recettive e ristorative)*

1. Le regioni, al fine di promuovere e rilanciare i flussi turistici verso i comuni mi-

norì, dispongono incentivi finanziari a favore dei proprietari di strutture recettive e ristorative che intendano restaurare e ammodernare gli edifici della loro attività.

2. Gli incentivi, di cui al comma 1, sono attribuiti sotto forma di detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 100.000 euro.

Art. 12.

*(Incentivi per il recupero del patrimonio abitativo)*

1. Le regioni, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio dei comuni minori, dispongono incentivi finanziari a favore dei cittadini, che intendono recuperare e restaurare manufatti, edifici, case rurali a scopo abitativo per il proprio nucleo familiare.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono attribuiti sotto forma di detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute fino ad un importo massimo di 100.000 euro.

Art. 13.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 40.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.